1867

N° 233

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea e spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Lunedì 26 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col 30 settembre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3836 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo è autorizzato a continuare e compiere le opere iniziate ed appaltate per rendere Ravenna accessibile ai bastimenti di lungo corso, secondo il piano di esecuzione approvato del 1° ottobre 1864; conchè la spesa per dette opere, insieme a tutte le spese fatte e contratte per le opere di Porto Corsini, in base del progetto sancito dal dittatore dell'Emilia il 3 febbraio 1860, non eccedano la somma di lire 3,325,351 da questo prefissa.

Art. 2. Esauriti i fondi predetti, ogni altra spesa che rimanesse a farsi per qualsiasi opera o sistemazione e miglioramento del porto suddetto andrà, per la sua competenza passiva, soggetta alle disposizioni stabilite pei lavori marittimi dall'articolo 190 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *F*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 3 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANOLA.

Il numero 3838 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Banco di Sicilia e le Casse di sconto di Palermo e di Messina sono riconosciute come unico stabilimento pubblico avente qualità di ente morale autonomo.

Art. 2. Il Governo del re è autorizzato a riordinare l'amministrazione del Banco di Sicilia, tenendo per norma il decreto Reale 27 aprile 1863, n° 1226, intervenuto pel Banco di Napoli, e assicurando maggiore sviluppo e prevalenza allo elemento locale elettivo.

Art. 3. Saranno restituite al Banco di Sicilia tutte le somme che dal 1860 in oggi, per causa di servizi pubblici, vennero prese dalle Casse di sconto di Palermo e di Messina, sia dal Governo borbonico, come dal Governo dittatoriale o dal Governo nazionale.

Art. 4. Seguita la restituzione contemplata nell'articolo precedente, sarà cancellata dal bilancio ordinario la spesa inscritta *Regio Banco di Sicilia, capitolo* 80 (*personale*), *lire* 162,425, *e capitolo* 81 (*spese d'ufficio*), *lire* 47,000, salva la liquidazione di ogni altra ragione tra lo Stato e il Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 11 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. DE BLASIIS.

Nomine e disposizioni fatte da S. M. sopra proposta del ministro della guerra:

Con RR. decreti del 4 agosto 1867:

Pessione Giuseppe, luogotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per riduzione di corpo;

Giacometti conte Gaetano, id. id., id. id.;

Tasca Carlo, sottotenente nel corpo del treno d'armata, id. id.;

Mocchi Luigi, id. id., id. id.

Con RR. decreti delli 11 agosto 1867:

Scutellari nobile Giovanni, luogotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Carrano Gerolamo, sottotenente id., id. per riduzione di corpo.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Ufficio speciale pei beni ecclesiastici.

Circolare (*N.* 4) *ai signori direttori del Demanio e ai signori intendenti di finanza sul regolamento per l'esecuzione della legge* 15 *agosto* 1867, *n°* 3848.

Firenze, addì 22 agosto 1867.

La circolare 3 andante mese, n° 1, ha fatto conoscere ai signori direttori demaniali ed ai signori intendenti di finanza la ferma intenzione del Governo di dare pronta esecuzione alla legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, 15 agosto 1867, n° 3848. L'approvazione del relativo regolamento oggi seguita con R. decreto, n° 3852, pone in grado i signori direttori ed i signori intendenti di dare opera per mandare ad effetto gli intendimenti governativi.

Nel regolamento sono enunciate le speciali incumbenze demandate ai signori direttori ed ai signori ricevitori del Demanio, le quali, nelle provincie della Venezia e di Mantova, sono concentrate nei signori intendenti di finanza (articolo 137); e dalla lettura di esso i funzionari che sono chiamati ad applicarlo, potranno agevolmente conoscere quale sia il còmpito loro, ed il modo di effettuarlo, senza che possano occorrere speciali istruzioni, oltre a quelle per la contabilità, che a norma del regolamento stesso (art. 72) saranno in breve diramate. Ciò nullameno reputasi non inopportuno di riassumere i principii ai quali è informato il detto regolamento, e di richiamare i punti principali di esso sui quali più specialmente occorre sia fin d'ora fermata l'attenzione dei signori direttori e dei signori intendenti.

§ 1. Perchè l'esecuzione della legge possa compiersi colla voluta prestezza, è necessario che non sia frapposto indugio ad eseguire le prese di possesso dei beni degli enti morali soppressi, devoluti al Demanio, e di quelli soggetti a conversione. A questo scopo i signori ricevitori ed i signori intendenti, appena ricevuti i moduli, devono trasmetterne due esemplari agli investiti o rappresentanti degli enti morali, ai quali incumbe l'obbligo della denuncia (art. 2 e 17).

I signori ricevitori, dai registri della tassa di mano-morta, ed i signori intendenti, da quelli dell'equivalente d'imposta, potranno desumere quali siano i rappresentanti od investiti degli enti morali, ai quali deve farsi, la trasmissione dei moduli, e, ove occorresse, potranno anche assumere informazioni all'uopo dalle autorità locali, avvertendo per la trasmissione, di valersi dei messi, donzelli, cursori, od inservienti comunali (art. 2).

I rappresentanti degli enti morali che non avessero ricevuti i moduli nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento, devono farne richiesta ai ricevitori (art. 3). Quest'obbligo imposto ai rappresentanti degli enti morali, avendo unicamente di mira di supplire alle involontarie omissioni che eventualmente si verificassero, non esime i signori ricevitori dall'adempiere alla prescrizione generale, che i moduli devono essere rimessi a cura dei medesimi ai singoli investiti o rappresentanti degli enti morali obbligati alla denuncia. I signori direttori dovranno invigilare che ciò sia prontamente eseguito da parte dei dipendenti ricevitori.

Gli stessi moduli servono (art. 2) per la denuncia dei beni degli enti morali soppressi dalla legge 15 agosto 1867, e per quella (art. 17) dei beni soggetti a conversione a termini della legge 7 luglio 1866. — I signori direttori ed i signori intendenti vigileranno che non sia loro ritardata la rimessione delle denuncie; e provvederanno indi con tutta sollecitudine perchè sieno eseguite le prese di possesso (art. 9), adempiendo contemporaneamente, ove sia il caso, alle altre prescrizioni del regolamento (art. 8, 10 e 15).

Trattandosi di beni di enti soppressi dalla legge 15 agosto 1867, o soggetti a conversione per la legge 7 luglio 1866, i prospetti da unirsi alla denuncia (art. 2) sono conformi a quelli che devono essere allegati all'atto verbale di presa di possesso (art. 13 e 17). — Solo per le denuncie e per le prese di possesso, che ancora non fossero state compiute, dei beni già spettanti alle corporazioni religiose soppresse dalla legge 7 luglio 1866, si continuerà ad osservare (art. 16) il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n° 3070, ed a valersi dei moduli da esso prescritti. Avvertiranno però i signori direttori ed i signori intendenti di provvedere, affinchè anche nelle prese di possesso di questi beni, il delegato faccia annotazione nell'atto verbale, ove occorra anche in foglio separato, dei dati che, a termini dell'articolo 10 della egge 15 agosto 1867, devono servire di base per la determinazione del prezzo degli immobili, quali dati sono: 1° il contributo principale fondiario, cioè l'imposta fondiaria erariale, escluse le sovrimposte erariali (decimi di guerra), le provinciali e comunali, ed i centesimi di riscossione; 2° la rendita accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta od equivalente d'imposta; 3° il fitto più elevato dell'ultimo decennio, se lo stabile trovasi attualmente, o sia stato locato in detto periodo di tempo; 4° l'ammontare complessivo dell'imposta fondiaria principale e delle sovrimposte erariali, provinciali e comunali, che a termini del citato art. 10 della legge è da dedursi dal fitto.

Nelle provincie della Venezia e di Mantova ogniqualvolta nella compilazione di prospetti o nell'adempimento di altre disposizioni occorra di esporre la rendita accertata per l'equivalente d'imposta, dovrà farsi speciale attenzione di non confondere colla rendita il valore capitale inscritto nel catasto dell'equivalente, ma di farne il ragguaglio di conformità alle prescrizioni del regolamento (art. 138).

Dalla pronta vendita dei beni devoluti al Demanio dipende il buon esito della operazione finanziaria, ed a siffatto intento devono essere coordinati tutti gli atti dell'amministrazione. Epperò nella moltiplicità delle prese di possesso che sono ad operarsi, non potendosi tutte compiere nel medesimo termine, converrà far precedere quelle dei beni dei quali si reputa più facile l'alienazione per la condizione loro, o per esservi noti aspiranti.

In tutti quei casi poi, che per le prese di possesso o per ogni altra occorrenza si rendesse necessario un sussidio straordinario di personale, i signori direttori ed i signori intendenti si varranno a preferenza dell'opera di impiegati in disponibilità, ed innanzi tutti di quelli residenti nel territorio circoscrizionale della rispettiva Direzione. Solo nel difetto di impiegati in disponibilità, o se i medesimi non fossero idonei per l'esecuzione dei lavori che si trattasse di compiere, sarà lecito di ricorrere all'opera di persone estranee all'Amministrazione.

§ 2. L'art. 7 della legge 15 agosto 1867 demanda ad una Commissione provinciale di deliberare sui contratti di mezzadria, affittamenti, alienazioni, e sopra ogni altro incidente della amministrazione; e ad una Commissione centrale di sindacato di sopraintendere all'amministrazione e vigilare sull'andamento delle alienazioni. Il regolamento disciplina nella loro applicazione queste facoltà attribuite dalla legge in via generale alle Commissioni provinciali ed a quella centrale di sindacato; e seguendo il sistema di discentramento voluto dalla legge, prescrive che la gestione dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico sia tenuta, con norme proprie (art. 19 al 72), affatto distinta da quella degli altri beni dello Stato.

In ispecialità rispetto alle spese, trattandosi di amministrazione affatto transitoria, il regolamento (art. 45) permette soltanto quelle che sono necessarie per la pura e semplice manutenzione del fondo in condizione servibile e produttiva, e fa assoluto divieto di impegnare il Demanio in ispese di indole diversa, ancorchè di miglioramento. Tutte le spese devono essere autorizzate dalle Commissioni provinciali, se non superano le lire 5,000, e per maggior somma dalla Commissione centrale di sindacato (articolo 59). I signori direttori ed i signori intendenti hanno unicamente facoltà di fare spese di obbligo, o di assoluta necessità ed urgenza per impedire i danni alla proprietà od arrestarne il progresso, riferendo, per queste ultime, immediatamente alla Commissione provinciale (art. 58).

Il sistema normale per l'amministrazione dei beni è quello delle locazioni, alle quali, a seconda dell'importanza, i signori direttori ed i signori intendenti devono provvedere con pubblici incanti o con partiti privati (art. 28).

Le norme di procedimento per gli incanti delle locazioni (art. 28 al 40) essendo coordinate al sistema di discentramento voluto dalla legge, in qualche parte si scostano dalle ordinarie, e meglio si adattano ad un'amministrazione temporaria di beni, dei quali devesi tosto procedere all'alienazione.

La stipulazione delle locazioni riesce tanto più facile se nello stabilirne le condizioni si ha opportuno riguardo alle circostanze ed alle consuetudini locali. In considerazione di ciò il regolamento demanda alle Commissioni provinciali di determinare la durata delle locazioni in un termine che non sia maggiore di nove anni, e colla riserva, in ogni contratto, della rescindibilità pel caso di vendita, almeno dopo il primo triennio (art. 30); e parimente rimette alle stesse Commissioni provinciali di determinare in qual modo i contratti di locazione debbano essere guarentiti (art. 39).

Però se il regolamento, per provvedere a tutte le emergenze, fissa il novennio come termine massimo delle locazioni, egli è evidente che le medesime devono sempre essere mantenute in quei limiti che, a seconda dei casi, si reputeranno strettamente necessari per ottenere la concorrenza, e che si potranno estendere a più anni solo pei beni dei quali non fosse possibile la pronta alienazione per contestazioni pendenti o per altre cause.

Non occorre parimente dire che dovendo il demanio, fino a che questi beni non sieno effettivamente alienati, provvedere alla loro amministrazione col sistema normale delle locazioni, saranno da tenersi in evidenza le locazioni che verranno stipulate, per non correre il pericolo che non si abbia ad indicare nelle condizioni speciali del capitolato di vendita i contratti di locazione in corso o già stipulati, quantunque il conduttore non fosse per anco entrato nel godimento del fondo all'epoca della vendita dello stesso.

Tutti i contratti di locazione devono essere approvati dalle Commissioni provinciali; le deliberazioni delle quali, quando trattasi di contratti per un fitto annuo superiore alle lire 10,000, non possono avere efficacia se non dopo che sieno state omologate dalla Commissione centrale di sindacato (art. 40).

Il regolamento, dopo di avere prescritto come sistema normale d'amministrazione quello delle locazioni, prevede il caso in cui per qualche fondo sieno stati tentati inutilmente gli incanti, e non sia stato neppure possibile di addivenire ad una locazione con trattative private. In questo caso, ed in via affatto eccezionale, è permessa la gestione economica, mediante anche, ove occorra, apposita agenzia rurale (art. 41).

Innanzi però di proporre l'istituzione di una agenzia rurale i signori direttori ed i signori intendenti dovranno cercar modo di provvedere alla gestione dei beni rimasti inaffittati, mediante contratti di mezzadria o di colonia parziaria, o con affidarne l'amministrazione ad altra agenzia già esistente. Solo nel caso che ciò fosse impossibile potrà istituirsi una nuova agenzia.

Il personale pel servizio dei beni immobili non può essere maggiore dello strettamente necessario pel buon andamento della gestione. L'approvazione dello stato del personale è demandata alle Commissioni provinciali (art. 53), cosicchè deve essere cura dei signori direttori e dei signori intendenti di compilare al più presto possibile lo stato del personale attualmente addetto al servizio dei beni, e di proporlo alla approvazione delle Commissioni provinciali, con quelle variazioni che crederanno convenienti nell'interesse dell'Amministrazione, in ispecie perchè sia ridotto nei limiti strettamente necessari. Così pure ogni qualvolta occorresse di istituire nuove agenzie, lo stato del personale da applicarsi alle medesime dovrà essere approvato dalla Commissione provinciale (art. 53).

Alle nomine successive del personale occorrente pel servizio dei beni, alle promozioni ed alle traslocazioni, nei limiti prestabiliti nello stato approvato dalle Commissioni provinciali, provvederanno direttamente i signori direttori ed i signori intendenti; i quali, trattandosi di nuova nomina, di conformità a quanto fu dianzi accennato, dovranno sempre dare la preferenza ad impiegati in disponibilità residenti nella provincia. Ai signori direttori ed ai signori intendenti è fatta altresì facoltà di licenziare gli individui addetti alle agenzie rurali che demeritassero la fiducia dell'Amministrazione, ed in ispecie dovranno essi licenziare immediatamente quelli dell'opera dei quali venisse a cessare il bisogno colla locazione o colla vendita del fondo, o per altra causa qualsiasi.

Sarebbe affatto superfluo di qui riassumere le norme speciali di contabilità prescritte dal regolamento per l'amministrazione dei beni pervenuti al demanio dal patrimonio ecclesiastico, supplendo a questa parte le istruzioni che separatamente si diramano per l'impianto dei registri, e per l'adempimento delle altre prescrizioni contabili (art. 72).

Vuolsi però fin d'ora avvertire la necessità che i signori direttori ed i signori intendenti provvedano, con tutta sollecitudine, alla formazione del registro di consistenza (art. 21), ed a che sia sempre mantenuto al corrente il registro delle variazioni del patrimonio (art. 27). Parimente vuolsi avvertire quanto importi di non tollerare ritardi nell'adempimento dell'obbligo imposto ai ricevitori di presentare nei primi quattro giorni di ciascun mese il conto del mese precedente (art. 65), e che si abbiano a trasmettere al Ministero, nel più breve termine possibile, i prospetti riassuntivi dei conti mensili e delle variazioni patrimoniali (art. 68 al 70), affinchè sia possibile di compilare senza ritardo il prospetto bimestrale complessivo dell'andamento e del risultato delle operazioni, che il Ministero deve rendere di pubblica ragione a soddisfazione del vivo e legittimo interesse della Nazione.

§ 3. — Ai varii argomenti che si vennero fin qui accennando è da aggiungersi l'altro concernente la vendita dei beni pervenuti al Demanio, il quale argomento, per l'importanza sua, avrebbe dovuto formare obbietto della prima parte della presente circolare, se non fosse stato a ciò di ostacolo la necessità di seguire, per maggior chiarezza di esposizione, l'ordine stesso con cui è redatto il regolamento. — La vendita dei beni, nelle attuali condizioni, è di precipua importanza pei vitali interessi finanziarii ed economici che vi si connettono; ed è perciò indispensabile che ad essa i signori direttori ed i signori intendenti rivolgano tosto, ed innanzi tutto, le sollecite loro cure, tenendo sempre presente come punto direttivo dei loro atti, quanto dianzi accennavasi, cioè che dalla sollecita alienazione dei beni dipende il buon esito della operazione finanziaria ed il conseguimento del duplice scopo che si propone la legge 15 agosto 1867, quello cioè d'immegliare lo stato delle finanze e nel tempo stesso, col frazionamento e la distribuzione in larghe proporzioni della proprietà fondiaria, di predisporre un avvenire di pubblica ricchezza e di immanchevole incivilimento.

È quindi necessario che da parte dei signori direttori e dei signori intendenti si provveda perchè sieno posti immediatamente in vendita i beni dei quali già fu operata la presa di possesso per effetto della legge 7 luglio 1866; e perchè mano mano che le ulteriori prese di possesso si compiono, la vendita dei beni abbia a succedere senza interruzione.

Il regolamento disciplina il procedimento della vendita in tutti i suoi particolari, e nell'ordine stesso in cui occorrono i singoli atti; cosicchè, ove le disposizioni del medesimo siano esattamente osservate, non possono insorgere difficoltà di pratica applicazione (art. 73 al 123).

Avvertiranno i signori direttori ed i signori intendenti che i beni devono porsi in vendita divisi in piccoli lotti (art. 76). Il regolamento dà criterii per la formazione dei lotti (art. 76 al 78), e norme per la determinazione del prezzo dei beni (art. 79 all' 83), fatta astrazione di quello del bestiame, delle scorte morte, e delle altre cose mobili esistenti nel fondo (art. 83), le quali si vendono bensì col fondo (art. 74), ma non formano parte del prezzo pel quale si fanno gli incanti (art. 102), e devono essere separatamente pagate dall'acquisitore a prezzo di perizia (art. 83, 87, 117 e 118).

Operazione preliminare per le alienazioni è quella della formazione delle tabelle dei beni da porsi in vendita. Alle tabelle dev'essere allegato il capitolato delle condizioni generali e di quelle speciali pei singoli lotti, e nella compilazione di esse i signori direttori ed i signori intendenti devono attenersi alle disposizioni del regolamento (art. 84 all'89), avvertendo che la determinazione del prezzo, in difetto di qualcuno fra gli elementi indicati all'art. 10 della legge, dovrà farsi in base a quelli che fossero positivamente accertati. I signori direttori ed i signori intendenti non devono arrestarsi di fronte a risultamenti anormali che in qualche caso, pel difetto di qualcuno degli elementi suenunciati, si ottenessero nella determinazione del prezzo. Qualunque sieno i risultamenti si devono esporre nella tabella; ed ove si abbiano dubbi sull'attendibilità dei medesimi, si dovrà porre ogni studio per determinare il prezzo anche con altri dati che sieno equipollenti a quelli indicati dalla legge, oppure desumendolo dal prezzo noto dei fondi vicini, o da anteriori contratti, o ricorrendo infine al giudizio di probi viri. I signori direttori ed i signori intendenti nel trasmettere la tabella alla Commissione provinciale, dovranno avvertire nella nota accompagnatoria, le anormalità rilevate nella determinazione del prezzo in base alla formola generale, e proporre quello che credessero doversi prendere a base dagli incanti, indicando i criteri dai quali l'avessero desunto.

I sig. direttori ed i sig. intendenti in esecuzione dell'incarico loro conferito colla circolare 3 corrente mese, n° 1, avranno già compilate le tabelle dei beni compresi nella rispettiva circoscrizione da porsi immediatamente in vendita. Essi rimetteranno ora, senza dilazione, le predisposte tabelle ed i relativi capitolati ai signori prefetti, con preghiera di sollecitare la convocazione della Commissione provinciale per l'approvazione delle tabelle medesime.

Mano mano che le tabelle che già furono approntate, e quelle altre che contemporaneamente alle prese di possesso si andranno allestendo, sieno approvate dalle Commissioni provinciali, i signori direttori ed i signori intendenti provvederanno alla pubblicazione degli avvisi per l'esecuzione degli incanti (art. 90-95), disponendo che il termine tra il giorno della pubblicazione dell'avviso d'asta nel giornale della provincia, e quello dell'incanto, non sia minore di quindici giorni, nè maggiore di trenta (articolo 92). Che se il primo incanto, che è a tenersi per pubblica gara col metodo della candela, andasse fallito, gli stessi signori direttori e signori intendenti dovranno tosto, coll'intervallo non minore di cinque nè maggiore di quindici giorni, provvedere per l'esecuzione di un secondo incanto mediante schede segrete (art. 100); e qualora questo pure riescisse vuoto di effetto, ne riferiranno tosto alla Commissione provinciale, proponendo, ove lo giudichino conveniente, che sieno aperti nuovi incanti per un prezzo inferiore (art. 107).

Le norme da osservarsi negli incanti e nella redazione dei relativi atti verbali (art. 96 al 111), e le disposizioni che riflettono gli obblighi incumbenti all'aggiudicatario per ottenere l'approvazione della vendita (art. 112), non hanno d'uopo di speciali osservazioni. Ben vuolsi rammentare l'obbligo che, appena ricevuto l'estratto del verbale d'aggiudicazione approvato dalla Commissione e reso esecutorio dal prefetto, incumbe ai signori direttori di domandarne la trascrizione, per gli effetti anche del disposto dell'articolo 1985 del vigente codice civile, ed ai signori intendenti di far inscrivere l'ipoteca riservata al Demanio sui fondi venduti a garanzia del pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

Nel termine poi di dieci giorni dacchè i signori direttori ed i signori intendenti avranno ricevuto l'estratto del verbale di aggiudicazione dianzi accennato, provvederanno perchè sia fatta la consegna dei fondi e delle scorte nei medesimi esistenti, e la contemporanea perizia del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, per la determinazione del prezzo relativo, che l'aggiudicatario deve saldare all'atto stesso della consegna (art. 116 al 118). Avranno altresì cura di sollecitare la liquidazione delle tasse e delle spese che devono essere rimborsate dal compratore dei fondi, in guisa che si abbia possibilmente a regolare anche questa partita all'atto stesso della consegna.

Norme particolari sono prescritte dal regolamento (art. 124 e 125) per la rivendita a rischio e spese del compratore che lasciasse trascorrere trenta giorni da quello dell'aggiudicazione, senza avere adempiuto agli obblighi che gli incumbono (art. 112) perchè l'aggiudicazione possa essere approvata e munita di ordinanza esecutiva. I signori direttori ed i signori intendenti cureranno

che anche in questa parte le prescrizioni del regolamento siano puntualmente eseguite, facendo valere con tutta sollecitudine le azioni competenti al Demanio pel risarcimento dei danni, e per l'applicazione delle altre penalità comminate all'aggiudicatario moroso.

§ 4. — Il regolamento provvede infine per la applicazione della tassa straordinaria del trenta per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico (art. 126 al 135).

Non è qui il caso di ricordare le disposizioni che concernono quella parte di tassa che è dovuta sul patrimonio rappresentato dal fondo per il culto, l'esecuzione delle quali è demandata al Ministero. La liquidazione della tassa straordinaria dovuta dagli enti morali ecclesiastici non soppressi, dev'essere operata in base alle denuncie. A questo scopo il regolamento (art. 18) fa obbligo agli investiti od amministratori dei beni soggetti a conversione, che in esecuzione della legge 7 luglio 1866 hanno fatta la denuncia del patrimonio immobiliare, di fare ora una denuncia suppletiva dei capitali, canoni, censi, livelli, decime, annue prestazioni e di tutto il rimanente loro patrimonio mobiliare; quale denuncia suppletiva, a cura degli agenti dell'amministrazione, dev'essere unita alla denuncia precedente.

Gravi errori e pregiudizi per le finanze potrebbero avvenire nella liquidazione di questa tassa, se le denuncie fatte dagli investiti o rappresentanti degli enti morali non fossero sottoposte a rigoroso controllo; epperò i signori direttori ed i signori intendenti dovranno assicurarsi della esattezza di queste denuncie, ponendole a riscontro colle risultanze dei registri di tassa di manomorta o d'equivalente d'imposta, e col portare esame, ove insorgano dubbi, agli atti di immissione in possesso ed agli inventarii, che potranno richiamare dagli investiti, o dagli economati; e valendosi infine di tutti quegli altri mezzi che, a seconda dei casi, meglio giudicassero opportuni per constatare la precisa consistenza delle diverse parti del patrimonio dell'ente morale.

I signori direttori ed i signori intendenti, nel proporre la liquidazione della rendita da inscriversi a favore di ciascun ente morale, proporranno pure la liquidazione della tassa straordinaria dal medesimo dovuta. Tale liquidazione, per la parte immobiliare del patrimonio, sarà operata nella ragione del trenta per cento della rendita da inscriversi in sostituzione dei beni immobili devoluti al demanio; e pei capitali, canoni, censi, livelli ed altre prestazioni, nella ragione del trenta per cento della rendita effettiva di tali cespiti, all'epoca dell'attuazione della legge. Trattandosi di beni mobili infruttiferi, la tassa relativa sarà liquidata nella ragione del trenta per cento della rendita presunta dei medesimi, determinata nella ragione del cinque per cento del loro valore capitale.

Nel comunicare agli investiti o rappresentanti dell'ente morale la liquidazione della rendita da inscriversi, si dovrà pure comunicare loro quella della tassa dovuta dall'ente morale, e ciò per gli effetti del disposto dall'articolo 58 del regolamento approvato con Regio decreto 21 luglio 1866, n° 3070; e subito che la liquidazione sia dal Ministero approvata, i signori direttori ed i signori intendenti provvederanno all'esazione di quella parte di tassa che a norma di legge fosse a riscuotersi mediante prelevazione diretta (articoli 130 a 133).

La tassa straordinaria imposta sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia sarà applicata sul complesso dei beni dalle singole corporazioni posseduti al 1° gennaio 1867. Il valore capitale dei diversi enti patrimoniali, per gli effetti dell'applicazione della tassa, sarà determinato in ragione del ventuplo della rendita accertata per la tassa di manomorta; ed in quanto si trattasse di beni non soggetti a tassa di manomorta, la tassa straordinaria sarà applicata sul loro valore reale.

I signori direttori ed i signori intendenti avvertiranno infine la necessità di procedere con tutta sollecitudine alla liquidazione delle tasse dianzi accennate, sia per non ritardare l'inscrizione della rendita dovuta agli enti morali, sia perchè importa conoscerne in tempo il provento per tenerne conto nel bilancio generale dello Stato.

Le varie disposioni richiamate nel corso della presente valgono a dimostrare la gravità e la importanza dei compiti che sono demandati ai funzionari dell'Amministrazione demaniale, e la necessità che il regolamento sia studiato colla massima cura e con ogni possibile diligenza in tutti i suoi particolari. Dalla assidua vigilanza e solerzia dei signori direttori e dei signori intendenti dipende in ispecialità il buon andamento di questo importantissimo ramo di servizio, ed il Ministero, facendo appello al loro zelo operoso ed intelligente, confida che essi corrisponderanno, come sempre, alla fiducia in loro riposta.

Il Ministro
U. Rattazzi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n° 34.

In vista dell'aumento del cholera in Messina e della mitezza del morbo nelle altre località marittime del Regno; ad eccezione delle città di Palermo e Trapani, il ministro

Decreta:

La contumacia per le navi partite da oggi in poi dal porto di Messina sarà elevata a quindici giorni nei porti incolumi, rimarrà in vigore il periodo stabilito dall'ordinanza n° 33 in quelli colpiti da una contumaccia di sette giorni, e nel porto di Messina saranno rivocate le contumacie per cholera per le navi di qualunque provenienza anche con patente brutta.

Ferme restando le ordinanze n° 17 e 30 per le procedenze dal golfo di Palermo e dal porto di Trapani, le quarantene imposte con altre ordinanze per cholera sono anche da oggi ridotte al periodo di sette giorni, e nel porto di Trapani si riterranno revocate le contumacie in vigore per cholera.

Saranno pure mantenute libere le comunicazioni tra i porti colpiti da uguale trattamento e negli altri sottoposti ad una quarantena di sette giorni saranno ridotte a sette giorni le osservazioni dal golfo di Palermo e stabilite ad identico periodo le altre dal porto di Trapani.

Tutte le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate alle navi che abbiano fatto traversata incolume. Giungendo in qualsiasi porto con circostanze aggravanti saranno sottoposte al trattamento previsto dal decreto 29 aprile prossimo passato.

Data a Firenze, addì 25 agosto 1867.

Il ministro: U. Rattazzi.

MINISTERO DELLA MARINA.

Direzione Generale del personale e del servizio militare marittimo.

Notificazione.

È aperto un esame di concorso per due posti di allievo ingegnere nel Corpo del genio navale con paga di annue lire 1500.

Tale esame di concorso avrà principio in Firenze, presso il Ministero nanti apposita Commissione, il giorno 1° ottobre p. v.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi all'esame di concorso, sono:

1° Essere per nascita o per naturalizzazione regnicolo.

2° Non oltrepassare il 25° anno di età al 1° ottobre p. v.

3° Avere riportata la laurea di ingegnere in una delle Università del Regno.

4° Essere celibi, o, se ammogliati, trovarsi in grado di soddisfare al prescritto dall'art. 58 del regolamento di disciplina della marina in data 11 marzo 1865.

5° Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria prima della ammissione all'esame.

L'esame consterà: di una prova orale, di una scritta e di un disegno fatto seduta stante.

La prova orale si aggirerà sul calcolo differenziale ed integrale, sulla statica, la dinamica, l'idrodinamica con le principali applicazioni della meccanica alla teoria delle macchine e sulla geometria descrittiva, giusta il programma annesso al Regio decreto 1° aprile 1861 portante l'ordinamento del suddetto Corpo.

La prova scritta verserà sopra un soggetto di calcolo o di meccanica a scelta della Commissione.

In quanto al disegno dovrà il candidato eseguire la soluzione, con la relativa costruzione, di un problema di geometria descrittiva.

I candidati dovranno pure dar prova di conoscere sufficientemente la lingua francese.

A parità di merito verrà prescelto quello che avrà dato saggio di qualche conoscenza di lingua inglese o che avrà già prestato servizio nella R. marina, ovvero combattuto per l'indipendenza nazionale.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande corredate dei documenti sovraccennati non più tardi del giorno 20 settembre p. v. al Ministero della marina (Direzione generale del servizio militare, Divisione 3°).

Saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi di coloro che fossero posti in nota per l'ammissione al predetto concorso, onde possano trovarsi in Firenze nel giorno ed ora fissati per tali esami.

Firenze, li 7 giugno 1867.

Il Ministro: F. Pescetto.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Norme per gli esami e pel conferimento dei premi agli aspiranti maestri che frequenteranno il corso normale per gli insegnamenti nautici nel R. Istituto di marina mercantile in Genova.

Art. 1. Gli esami saranno dati nel mese di dicembre p. v. da una Commissione composta dei quattro professori che avranno fatti gli insegnamenti e presieduta da un membro della Giunta locale di vigilanza sugli studi tecnici.

Ciascuno degli esaminatori, compreso il presidente, disporrà nelle votazioni di dieci punti.

Art. 2. Agli esami non saranno ammessi se non coloro che, iscritti regolarmente, avranno frequentato tutti i quattro insegnamenti compresi nel corso normale.

I candidati dovranno far pervenire al preside dell'Istituto la loro domanda per essere ammessi agli esami, almeno dieci giorni prima di quello che sarà fissato per l'apertura degli esami.

Art. 3. Gli esami comprenderanno una prova per iscritto ed un esperimento orale sopra ciascuna delle quattro discipline intorno alle quali sarà stato fatto l'insegnamento.

A ciascuno dei quattro lavori in iscritto sarà assegnata una speciale seduta, nella quale i candidati, sotto la vigilanza di un professore, avranno sei ore di tempo per isvolgere il tema. Ognuno dei quattro professori presenterà otto temi al presidente della Giunta di vigilanza, il quale sceglierà il tema sul quale dovrà vertere il lavoro.

Nell'esame orale i candidati saranno interrogati per un quarto d'ora sopra ciascuna delle materie d'insegnamento.

Gli esami orali saranno dati individualmente a ciascun candidato.

Art. 4. Il candidato che non avrà raggiunto almeno i sei decimi in ognuno degli esami, non sarà dichiarato promosso. Quegli però che avrà ottenuto cinque decimi nella prova scritta, sarà promosso se otterrà almeno nove decimi nella prova orale; e, reciprocamente, sarà promosso chi, avendo riportato solo cinque decimi nell'esame orale, avrà ottenuto almeno nove decimi nello scritto sulla stessa materia. Non vi sarà compenso di voti fra gli esami scritti ed orali su materie differenti.

Art. 5. Il candidato che avrà riportato la promozione in tutti gli esami, avrà diritto ad un diploma di idoneità, che lo abiliterà all'insegnamento privato delle scienze nautiche, e che sarà titolo per aspirare a cattedre vacanti negli istituti Regi di marina mercantile e nelle scuole di nautica.

Art. 6. Ai cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di punti negli esami, purchè in ciascuna delle prove così scritte come orali abbiano raggiunto almeno gli otto decimi, saranno rispettivamente dati i 5 premi di lire 400 ciascuno, assegnati dal Governo e dalla Deputazione provinciale di Genova.

Sul diploma dei premiati sarà fatta menzione del premio da esso loro ottenuto.

Art. 7. Ferme stando le disposizioni del regolamento summentovato per tutti coloro che bramano di ottenere una patente di maestri privati in tutte le materie comprese nell'insegnamento nautico è però fatta facoltà a quegli aspiranti che desiderano di ottenere il diploma d'idoneità sopra una sola, od alcuna delle materie medesime di limitare a queste materie l'esame e di riportare quindi un diploma di abilitazione all'insegnamento delle sole materie sulle quali saranno stati esaminati, se in queste avranno adeguate le condizioni di idoneità generale stabilite nell'accennato regolamento.

Art. 8. Qualora non tutti i cinque premii da lire 400 dei quali è cenno all'art. 6 avessero potuto assegnarsi agli aspiranti che si saranno assoggettati all'esame di tutte le materie, potrà la Commissione aggiudicare i premi rimasti disponibili agli aspiranti che, sostenuto un esame solamente parziale, avranno però in questo riportati i nove decimi.

Art. 9. Le domande d'iscrizione al corso normale nautico saranno ricevute dalla presidenza del Reale Istituto di marina mercantile in Genova a tutto il 31 agosto corrente.

Firenze, 13 agosto 1867.

Il Direttore capo della 3ª divisione
Maestri.

CORRISPONDENZE DALL'ESTERO

Ci scrivono da Jeddo, addì 27 di giugno ultimo:

Dopo che la missione italiana giunse a Jocoama, il conte de La Tour mandò a quel governatore una lettera pel *Gorogio* o Consiglio dei ministri, in cui dando loro avviso della sua venuta chiedeva di sapere il giorno in cui poteva fare la visita ufficiale di rito.

Il governatore inviò al ministro d'Italia due ufficiali per sapere il giorno e l'ora in cui volesse riceverlo. Presi gli opportuni concerti, il governatore accompagnato dal suo seguito e da un segretario si recò alla dimora del nostro ministro, rallegrandosi con lui in nome del suo Governo e suo proprio della venuta al Giappone d'una legazione italiana ed esprimendosi con la maggior cortesia di modi. Il segretario non parlò punto, ma udì attentamente i discorsi che si tennero fra i due personaggi, e scrisse quanto venne detto sul suo taccuino. Ai 22 di giugno giunse la risposta del *Gorogio* ed il 26 la nostra missione partì alla volta di Jeddo. Quivi giunta, un governatore degli affari esteri fu a visitare il conte de La Tour, e la sera del suo arrivo il *Gorogio* gli scrisse che l'avrebbe l'indomani ricevuto.

Il giorno seguente infatti alle 10 del mattino il ministro d'Italia insieme col segretario di legazione recavasi al palazzo dei ministri. Già all'uscio di strada lo aspettavano parecchi pubblici ufficiali dei diversi Ministeri, interpreti e guardie. Il *Gorogio* era composto in quel momento di due soli membri, giacchè gli altri erano stati rimossi il giorno innanzi. Uno dei due rimasti stava presso il *Taicun* per modo che un solo ministro potesse ricevere il conte de La Tour. Egli gli andò incontro insieme con un altro membro secondario del Ministero e cinque ufficiali superiori.

Entrati nella sala di ricevimento tutti si sedettero attorno ad una grande tavola. Un interprete inglese stava fra il conte de La Tour ed il ministro giapponese. Questi disse molte cose cortesi per la venuta della missione italiana, e fece varie domande intorno all'Italia, prendendo appunto di quanto veniva risposto, e dimostrando non solo interesse per quello che udiva, ma alcuna volta anche conoscenza delle cose nostre.

Dopo che questa conferenza ebbe durato un' ora, il conte de La Tour tolse commiato e fece ritorno alla legazione.

Fino a due mesi fa usavasi all'occasione del ricevimento d'un ministro straniero, di dargli un pranzo alla foggia giapponese: ma ora gli si offre solamente rinfreschi, dolci di varie sorta, secondo l'importanza della cerimonia.

Intanto posso accertarvi che il ricevimento che s'ebbe la nostra missione fu quello che è stabilito nelle occasioni più solenni e raramente messo in atto.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Times*:

Costantinopoli ha fatto grandi dimostrazioni nell'occasione del ritorno del Sultano; dimostrazioni politiche che hanno l'apparenza di essere veraci. La parte mussulmana di Stamboul, il quartiere franco e cosmopolitano di Pera, i palagi e le ville del Bosforo, sono stati illuminati per onorare il ritorno del Sultano da un viaggio che non ha precedenti. Tranne alcuni Greci, tutta la metropoli ha festeggiato il suo capo. La visita ai sovrani europei è stata di lieto augurio.

Tutti, anco i nemici del dominio ottomano, convengono che quell'avvenimento ha vera importanza politica. Il Sultano ha viaggiato per la prima volta, e per la prima volta è stato salutato come un eguale e come un amico dai primi sovrani della terra.

E non solo fu ricevuto officialmente, ma in Francia e in Inghilterra fece buona impressione il sovrano che rompendo con de'vieti pregiudizi, si appellava alla buona volontà delle nazioni dell'occidente; in Inghilterra segnatamente l'aura popolare gli fu assolutamente favorevole. Le visite fatte ai sovrani di Prussia e di Austria hanno mantenuta la dignità del Sultano, il quale ora conosce personalmente i principali sovrani della cristianità ed è sicuro che eglino bramano la sua buona fortuna, ed il progresso de'suoi dominii.

— Si legge nel *Daily Telegraph*:

Dacchè l'imperatore di Francia s'incontrò a Salisburgo con quello d'Austria, l'Europa è stata gratificata da una eletta serie di dispacci poetici. L'immaginazione di quelli che li creavano si è data da fare, ed i così detti segreti che dovrebbero esser noti solo a pochi, sono stati proclamati per tutto. Certamente quando dei possenti sovrani coi loro ministri percorrono lunghe distanze per trovarsi insieme, nascono molti sospetti, e si attribuiscono molti disegni ai padroni di tante legioni.

Secondo una voce che viene da Salisburgo, i due imperatori manifesteranno il desiderio di mantenere la pace, invitando le altre potenze a unirsi in un accordo per dare assetto a certe questioni, e inclusive, come dicesi, il mantenimento del trattato di pace firmato a Parigi.

Francia. — Si legge nella *Patrie*:

Riceviamo da Salisburgo dei dispacci che ci permettono di levar la voce contro le asserzioni arrischiate, accolte da un troppo gran numero di giornali sul convegno dei due imperatori.

Non vi è nessuno a Salisburgo che possa dire di cosa siasi trattato in tali convegni. Anche le relazioni avute da alcuni personaggi austriaci coll'imperatore Napoleone sono rimaste segretissime.

Nelle varie circostanze nelle quali l'imperatore Napoleone e l'imperatore Francesco Giuseppe ebbero ad esprimere pubblicamente i sentimenti che hanno presieduto ai loro colloqui, venne sempre rettamente indicato il carattere puramente privato di tali colloqui, e i nostri dispacci ci menzionano particolarmente le parole pronunciate dall'imperatore alla Deputazione della municipalità di Salisburgo.

Questi dispacci giustificano d'altronde perfettamente la riserva dei nostri corrispondenti i quali dobbiamo dirlo, erano, in condizione da saperne quanto gli altri corrispondenti di fogli esteri, con questa differenza che essi avevano l'incarico di nulla inventare.

Austria. — La *Debatte* di Vienna del 22 agosto ha da Salisburgo:

Sarebbe assolutamente disconoscere in modo inescusabile le tendenze dei nostri circoli influenti credendo che il colloquio di Salisburgo sia diretto contro una potenza terza qualunque. Quel colloquio è avvenuto ispirato da sincero amore della pace, il quale si manifesta in modo positivo nel fatto che non si pensa in verun modo a mettere in campo i fatti compiuti. Anzi sono francamente accettati in tutto il loro significato.

Quanto alla Prussia l'imperatore dei Francesi considera il trattato di Praga e le pratiche fatte dalla Prussia per l'unione doganale tedesca come fatti che non debbono essere toccati.

Il riconoscimento della nuova situazione è talmente ampio è scevro di segreti pensieri che sperasi di poter convincere la Prussia delle tendenze e mire pacifiche del colloquio di Salisburgo.

Secondo la *Debatte* i gabinetti di Vienna e di Parigi, partendo lealmente dai fatti compiuti, crederebbero offrire alla pace europea una potente ed efficace guarentigia, se l'Austria e la Francia in tutte le questioni che sorgeranno si partono dagli stessi punti per giudicare e trattare quelle questioni.

L'articolo della *Debatte* finisce così: « Le voci di un'alleanza difensiva e offensiva tra l'Austria e la Francia non hanno fondamento. A Salisburgo si brama d'intendersi per realizzare una conformità d'intenti e di giudizi sulle questioni attuali, e non si ha altro in animo fuorchè con questa buona intelligenza garantire la pace.

— Il *Times* pubblica il seguente dispaccio:

Salisburgo, 21 agosto.

Si dice che i sentimenti pacifici che animano i due imperatori verranno manifestati per mezzo di un invito alle potenze europee di associarsi alle convenzioni fissate fra i due sovrani per porre termine a certe questioni. Dicesi che queste convenzioni abbiano per base il trattato di Praga.

Rimettendo il Toson d'oro al principe di Metternich l'imperatore Francesco Giuseppe in presenza di tutta la Corte ha lodato il servizio reso da questo ambasciatore ristabilendo l'accordo colla Francia.

L'imperatore Napoleone ha espresso ad alta voce i suoi ringraziamenti per questa manifestazione. Questo incidente ha prodotto grandissima sensazione.

Spagna. — Il *Diario* di Reuss del 17 agosto pubblica un bando in forza del quale il territorio del cantone militare di questo nome è dichiarato in istato d'assedio.

— Il duca di Valenza comunicò al direttore generale della cavalleria un ordine della regina in forza del quale il sergente Pedro Chaves y Antonio viene fregiato del grado di alfiere per aver denunziato che si era tentato di trascinarlo con altri colleghi a prender parte alla rivoluzione.

— La *Gaceta di Madrid* del 20 agosto e la *Correspondencia* del 21 agosto non dicono molto della sollevazione della Catalogna.

Il *Diario* di Barcellona contiene il seguente estratto ufficiale dei dispacci pubblicati d'ordine dell'eccellentissimo capitano generale:

« Nella provincia di Lerida la fazione Contreras, che si pronunziò a Viella, sorprese un distaccamento di 21 carabinieri; essa era forte di quasi 200 uomini. Il 18 essa era a Slabora ed il 19 a Sors. Il battaglione de Las Navas la insegue. La banda che si era formata ad Ayton si è sciolta stretta ai fianchi da una colonna che ha sequestrato numerose armi in cattivissimo stato. La maggior parte degli individui di questa banda si sottomettono all'autorità.

A Gerona, nessuna fazione. Quella che entrò con Pierrad, e non con Contreras, nè con Milans, come erasi detto, venne inseguita. Essa è rientrata in Francia, dove venne disarmata dall'autorità francese, e gli uomini che ne facevano parte, compreso Pierrad, sono prigionieri nella cittadella di Perpignano. In questa provincia regna la più grande tranquillità ed uno spirito perfetto.

Nella provincia di Tarragona le bande fuggono da tutte le parti. Il comandante generale annunzia che la sollevazione è compiutamente dominata e che molti faziosi si sono sottomessi. L'eccellentissimo capitano generale ha pubblicato per tale ragione un bando di amnistia a chiunque si presenterà fra tre giorni. Lo spirito delle truppe è perfetto.

Il Colonnello capo di stato maggiore
Sottoscritto: Francisco Nebot.

— Lo stesso giornale contiene quest'altro documento:

Don Juan de la Pezuela, conte di Cheste, capitano generale della Catalogna, ecc.

Varie bande di faziosi sono state battute e disperse. Quelle che erano sotto gli ordini dei ribelli Pierrad, Contreras e Pajol vennero costrette a ritornare in Francia. Il panico si è impossessato di quelle che percorrono il distretto. Bersagliati dalle truppe della regina, un gran numero di faziosi dispersi si sono sottomessi ed hanno consegnate le armi.

Interprete fedele dei magnanimi sentimenti di S. M. la regina (che Dio guardi) e per riassicurare gli imprudenti che si fossero lasciati sedurre in un istante di acciecamento, distinguendoli così dai ribelli ostinati, approfitto dello spontaneo movimento e per sottrarle al duro rigore delle leggi militari accordo il perdono a qualunque fazioso il quale nel termine di tre giorni esclusivi verrà a domandare il beneficio della presente amnistia.

Barcellona, 19 agosto 1867.

Sottoscritto: Conte di Cheste.

— La *Espana* e *El Eco de Gerona* pubblicano anch' essi notizie tutte contrarie alla insurrezione.

— Nell'*Epoca* si legge:

La *Espana*, giornale ministeriale, non crede che i faziosi (perturbatori dell'ordine pubblico) possano trovare nel paese un serio appoggio. L'azione energica del Governo produrrà i migliori risultati; essa saprà proteggere gli abitanti pacifici. *El Espanol* pubblica delle riflessioni in questo stesso senso.

Quanto a noi dichiariamo di non concepire serie inquietudini avendo confidenza nel Governo. I rivoluzionari dispongono di così pochi elementi, che noi crediamo l'ordine pubblico assicurato. I buoni cittadini debbono attendere alle loro occupazioni ordinarie, sapendo che il Governo veglia su tutti e dappertutto.

Turchia. — L'*Osservatore Triestino* ha in data di Costantinopoli, 18 agosto:

Uno de'tre piroscafi celeri del genere dell'*Arcadi*, comperati in Inghilterra dal governo turco, è arrivato nella baia di Suda, e venne consegnato all'ammiraglio turco che comanda nelle acque di Creta. Gli altri due piroscafi sono in viaggio per Creta.

— La carica di mastro dei cavalli del Sultano, ch'era stata soppressa qualche tempo fa, venne ripristinata dal Monarca ottomano, il quale nominò a tale ufficio Rauf pascià, suo aiutante di campo, già allievo della scuola militare di Saint-Cyr.

— Presentemente si trovano a Costantinopoli la moglie, la madre e il figlio d'Ismail pascià, vicere d'Egitto. Mustafà Fazyl pascià, che doveva ritornare a Costantinopoli col Sultano, e che si supponeva destinato a qualche alta carica governativa, è ripartito invece per Parigi. Il suo ritorno precipitato diede luogo a molti commenti. Il principe egiziano aveva accompagnato il Sultano sino a Bazias, ma quivi ricevette un telegramma che lo richiamava in Francia in seguito all'improvvisa malattia di suo figlio, che studia in un collegio di Parigi. Questa è la spiegazione che si dà del ritardo seguito nel ritorno di Mustafà Fazyl a Costantinopoli; forse l'indugio procede da altri motivi, ma non se ne ha notizia precisa.

— Allo stesso giornale scrivono da Ragusi, 13 agosto:

Quando il principe di Montenegro ritornò da Parigi, si fermò a Bianca, vicino a Cattaro, dove egli aveva passata una parte dell'estate, prima della sua partenza. Avendo quivi sentito che nella montagna vi era del malcontento vi spedì delle farine che aveva ricevute da diverse potenze; poi fece partire per la medesima destinazione sei senatori incaricati di valutare il grado di agitazione. Costoro gli fecero sapere che il cholera aveva profondamente abbattuti gli animi, e dietro questa notizia il principe si decise a far ritorno a Cettigne.

La popolazione è divisa in tre partiti: quello del governo attuale; quello del figlio del pretendente Giorgio, emigrato; quello infine che vuole l'annessione alla Serbia, e che ogni giorno fa numerosi proseliti. Un proclama emanato da quest'ultimo partito contiene il passo seguente:

« Uniamoci all'eroica Serbia. — Isolati, siamo deboli e poveri. — Il nostro clero manca d'istruzione; non abbiamo scuole, non abbiamo amministrazione regolare della giustizia, niente, in una parola, che ci aiuti a sortire dallo stato di prostrazione in cui siamo. — Riuniti alla Serbia, il nostro avvenire, che le è comune, sarà maggiormente assicurato. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Per mezzo del Ministero degli affari esteri il Regio console generale in Costantinopoli ha fatto pervenire al Comitato centrale del Consorzio Nazionale il primo risultato della soscrizione aperta tra gli italiani residenti nel di lui distretto consolare.

La somma inviata ammonta a lire 3490, fra cui lire 2000 in oro, versate dal signor cav. Francesco Zino e dal sig. cav P. Pedemonte, in ragione di lire mille per ciascuno. Queste lire duemila in oro, vendute contro biglietti di Banca, hanno portato un profitto di lire 130.

La colonia di Costantinopoli ha contribuito per lire 2375; quella di Varna lire 940; quella di Gallipoli lire 175.

Frutto di patriottismo profondamente sentito, le offerte che vengono fatte al Consorzio Nazionale dagli italiani stabiliti all'estero varranno a questi le simpatie vivissime e la riconoscenza perenne dell'intiera nazione.

— Nel Bollettino del Comizio agrario di Modena si legge:

La carne di cavallo è buona, sana e aggradevole: così scriveva qualche anno fa Amedeo Latour, direttore dell'*Union Médicale* a Parigi, uscendo da un pranzo di carne di cavallo dato a vari amici dal celebre direttore della Scuola Imperiale veterinaria di Alfort, dal prof. Renault. Un eccellente consommé, un buon lesso, un arrosto squisito, aveano provato ai convitati, persone tutte molto competenti, che la carne di cavallo non la cede a quella di bove, e neppure (ciò sia detto per l'arrosto) a quella delicatissima e tanto ricercata della pernice. E notate che si trattava di un cavallo di trentadue anni, che dopo aver prestato leali servizi a più d'un padrone, era finalmente capitato alla scuola di Alfort, colpito da paralesi alle gambe posteriori.

Anche a Milano si fecero pranzi di carne di cavallo, e se ne parlò molto nei giornali: e sempre per confermare l'utile uso che può farsene nell'alimentazione umana. Della qual cosa d'altronde pare che sieno già persuasi in Belgio, in Sassonia, in Baviera, dove non sono rari i macelli di carne di cavallo, ai quali non mancano avventori.

Ma nessuno, che si sappia, aveva pensato ancora a sperimentare la carne di cavallo nella preparazione dei salumi, alla maniera di quella di maiale. Questa prova fu fatta recentemente, e con esito abbastanza soddisfacente nella R. scuola di zooiatria di questa città Si trattava di un magnifico cavallo di sette anni, che in una caduta ebbe fratturata la tibia destra. Giudicato incurabile, fu ucciso il 20 gennaio: ma non si ebbe cuore di mandare a male tutta quella bella carne. Presi i muscoli più polputi e succolenti furono destinati a farne salumi, distinti in tre saggi preparati in questo modo:

1° Saggio. — Metà di carne di cavallo e metà carne di maiale: tutti i lardini di maiale e un po' di sugna; sale e aromi nella proporzione ordinaria. Fatto salame fiorettino e mortadella.

2° Saggio. — Sola carne di cavallo tritata minutamente: lardini pure di cavallo; aromi e sale secondo il solito. Fatto pure salame fiorettino e mortadella.

3° Saggio. — Carne di cavallo pura non tritata, ma messa in concia in larghe fette per qualche giorno:

poi ravvoltolata, dopo avervi intromesso del lardo di maiale, e insaccata alla maniera della coppa.

Alla metà di giugno il prof. Lodovico Gibellini, direttore delle zoocliniche, e del museo zootomico, dispose perchè intorno ai salami equini fosse dato un giudizio, durante una colezione che ebbe luogo in una sala della scuola zooiatrica, e alla quale il professore stesso avea convitato il prefetto della provincia, il rettore dell'Università, il prof. cav. Grimelli, l'assessore municipale incaricato dell'annona, il presidente della facoltà medica, il presidente e i professori della scuola zooiatrica.

Esaminate e gustate le tre descritte qualità di salumi, fatti i confronti con gli omonimi preparati di pura carne di maiale, si potè stabilire:

1° Che le mortadelle ed i salami fatti con parti eguali di carne di maiale e di cavallo, presentano una pasta unita e compatta, e sono di gusto squisito:

2° I salumi di carne e grasso di solo cavallo, presentano una pasta troppo slegata, quasi si direbbe granulosa e inzuppata della materia grassa che facilmente si fonde. Il sapore non è cattivo, ma non può dirsi squisito:

3° La carne preparata a modo di coppa è troppo dura, nè è di gusto gradevole.

In conclusione, l'esperimento sta per accreditare la mistione della carne di cavallo a quella del maiale, per ottenere mortadelle e salami di qualità e di gusto superiore.

I saggi intanto fatti qui e altrove sull'uso della carne di cavallo provano che infine non è inferiore per nulla a quella di altri animali domestici. Con questo non intendiamo che essa abbia da divenire un elemento di consumo generale. Sono troppe, e troppo patenti le ragioni che vi si oppongono Ma se per un accidente qualunque un cavallo sano e vigoroso venga tolto dal servizio, non vi è certo ragione di non adoprarne per alimento dell'uomo la carne che sappiamo ormai essere, quanto ogni altra, nutriente e salubre, tanto adoperata fresca, quanto se si prepari e si conservi in modi adattati.

— La Commissione di sorveglianza dei teatri Regio e Carignano di Torino ha steso una relazione delle vicende di quelle scene. Il signor F. D'Arcais ne trasse per la sua Rivista drammatico-musicale d'oggi il seguente curioso confronto fra lo stipendio degli artisti in principio del secolo e quello che si paga presentemente.

Ecco lo stato particolareggiato delle Compagnie di canto e di ballo nella stagione 1803-1804:

Compagnia di canto. — Primo musico, lire 9600 - 1ª donna, 7200 - 2ª donna, 900 - 1° tenore, 5400 - 2° tenore, 900 - 1° basso, 900 - supplemento, 720.

Compagnia di ballo. — Coreografo, lire 1800 - 1ª ballerina assoluta, 5400 franchi - 1° ballerino assoluto, 3000 - 2 coppie grotteschi, 3360 - grottesco pel quintetto, 720 - 2ª ballerina, 720 - 2 secondi ballerini, 1440 - 12 coppie figuranti 3600.

Totale delle compagnie di canto e di ballo, lire 45,600.

Ecco ora ciò che costavano le compagnie di canto e di ballo dello stesso teatro Regio nel carnevale-quaresima 1866-67:

Compagnia di canto. — Prima donna assoluta, lire 35,000 - Altra prima donna, 8000 - Altra id. 6650 - Contralto, 6000 - 1° tenore assoluto, 18,000 - Altro 1° tenore, 7500 - Altro id. 3300 - 1° baritono assoluto, 6500 - Altro 1° baritono, 4000 - 1° basso assoluto, 7000 - Altro 1° basso, 2600 - 1° buffo assoluto, 3000 - Comprimaria 1600 - Altra id., 1000 - Altra id., 700; - 1° comprimario, 1000 - Altro, id., 960 - Altro id., 900 - Altro id., 620, Altro id , 300.

Compagnia di ballo. — Coreografo assoluto lire 8000 - Altro coreografo, 2000 - 1ª ballerina assoluta, 12,000 - Altra 1ª ballerina 4000 - 1° ballerino assoluto, 5000 - 1° mimo assoluto, 1500 - Altro 1° mimo, 1500 - Altro mimo, 1200 - 1ª mima assoluta, 1500 - Altra mima 800 - Id., 600 - Id. 600 - Dieci seconde ballerine, oltre la scuola, 5110. Venti secondi ballerini, 10,200.

Totale delle due compagnie di canto e di ballo lire 168,040.

— Nell'Ateneo veneto, adunanza del 25 luglio, il socio cav. Tommaso Gar leggeva una sua memoria sulle biblioteche dell'antichità e dell'evo medio. Incominciando dalla più antica biblioteca, di cui ci resti memoria, cioè da quella del re Osimandia in Egitto, espose la serie dei ricordi storici intorno alle biblioteche di Grecia, fondate da Policrate in Samo e da Pisistrato in Atene sei secoli prima di Cristo. Quanto alla famosa biblioteca di Alessandria, rischiarò il dubbio mosso dalla vera critica storica, nel senso che se ne debba attribuire l'incendio e la distruzione piuttosto alle vittorie dei cristiani, che al decantato decreto del Califfo Omar. Scendendo a discorrere delle biblioteche romane, e quindi di quelle dell'Asia Minore, dell'India e della Cina, espose le notizie, che si hanno intorno alla loro origine, e come debbansi interpretare i numeri immensi dei volumi, che gli storici dicono contenessero, e come erano fabbricate.

Quanto al medio evo, i libri sfuggiti alla distruzione cagionata dalla invasione dei barbari, trovarono asilo nei tempii cristiani. La santità del luogo li proteggeva. Già verso la metà del secolo VI, si ha ricordo della libreria claustrale di Cassiodoro; poi la più antica del medio evo sarebbe quella di Montecassino, della quale il lettore offrì interessanti notizie, e via via scendendo di secolo in secolo, accennò alle più importanti biblioteche del mondo conosciuto fino al secolo XIV in cui decaddero miseramente le biblioteche monastiche, e si vennero formando da principi e da privati grandi collezioni di libri, che in Italia, nel secolo seguente, furono accessibili a tutti.

Il cav. Gar pose fine alla memoria con molte considerazioni sul vario grado di coltura delle genti e delle età, in cui fiorirono o decaddero le biblioteche; e intorno al ridestarsi in Europa, e particolarmente in Italia, dell'amore e del culto ai classici, ed ai libri e documenti antichi del medio evo, concludendo con un rapido cenno descrittivo della famosa biblioteca Vaticana, e col voto che essa pure sia presto concessa alle discrete e sapienti esplorazioni dei dotti italiani e stranieri.

— Scrivono da Bardonnèche alla *Gazzetta di Torino* che la ferrovia Fell è quasi compiuta e riuscì egregiamente. Non manca ormai che un tratto di poco rilievo fra Modane e St-Michel e si può ritenere con sicurezza che fra un mese al più l'intiera linea sarà aperta ed esercita.

V'è là un commissario governativo mandato ad ispezionare i lavori, e un incaricato del governo inglese per riconoscere se possa quella linea essere stabilmente e sicuramente usufruita per il trasporto della valigia delle Indie. Intanto fra sette od otto giorni la locomotiva percorrerà l'intiera linea.

— Da un articolo dell'*Arbeitgeber* togliamo i dati seguenti intorno al consumo del tabacco:

La quantità di tabacco che si adoperò nella fabbricazione in Alemagna nel 1865 salì a 767,149 quintali di produzione indigena e a 605,238 quintali di produzione straniera L'imposta sul tabacco rende 3 milioni di talleri. La Francia ha un'imposta sui tabacchi sei volte più alta che in Alemagna e non ne consuma che 600 mila quintali. L'Inghilterra non ne consuma che 400 mila quintali.

— Il *Constitutionnel* copia dal *Journal de Francfort* quanto segue:

Ci si comunica un certificato di studi rilasciato alla fine del semestre 1821-1822 al futuro imperatore Napoleone III, il quale era allora nella 5ª classe del liceo di Sant'Anna in Augusta. Ecco il documento:

« N° 21. Principe Carlo Luigi Napoleone, figlio del signor duca di Saint-Leu, a Roma, nato a Parigi, appartenente alla religione cattolica, dell'età di 14 anni 5 mesi, dotato di molte disposizioni, allo svolgimento delle quali si è adoperato con molto zelo in guisa ch'egli ha fatto ottimi progressi nella lingua tedesca, buoni nella lingua latina e nell'aritmetica, abbastanza buoni nella lingua greca e nell'istoria, in generale dunque buoni progressi. Son da lodare assai i suoi modi modesti rimpetto a'suoi condiscepoli, come pure il rispetto e la riconoscenza con cui ha accettato anche le lezioni sgradevoli. Egli ha il 21° rango. Lo hanno impedito dall'ottenerne uno superiore le difficoltà della lingua tedesca, che non possiede ancora con sicurezza. D'altra parte egli è lodato pubblicamente e può passare nella classe superiore. »

Nel certificato del semestre precedente è detto: « Lo scolare ha sentimento ardente per tutto ciò che è elevato, buono e bello; avrebbe fatto grandi progressi se alcune indisposizioni non gli avessero più volte impedito di frequentare i corsi della classe. »

— Il 22° volume della *Correspondance de Napoléon I*, venuto alla luce testè, contiene il documento seguente:

Bilancio della guarderoba dell'Imperatore stabilito dall'Imperatore medesimo e spedito al generale Duroc in data del 19 agosto 1811.

Abiti e soprabiti: 4 abiti da granatiere e da cacciatore colle spalline, ecc. per l'annata, a 360 franchi caduno, 1440 franchi (cadun abito dovrà durare tre anni).

2 abiti da caccia: 860 franchi (questi abiti dovranno durare tre anni); 1 abito borghese (dovrà durare tre anni) 200 franchi; 2 pastrani, uno grigio e l'altro di altro colore, 400 franchi.

Giubbe e calzoni: 48 calzoni e giubbe bianche a 80 franchi, 3840 franchi (saranno provvedute tutte le settimane e dovranno durare tre anni).

Vesti da camera, pantaloni e sottovesti: 2 vesti da camera, 2 pantaloni co' piedi, 48 farsetti di flanella, 4 dozzine di camicie, 4 dozzine di pezzuole da naso, 2 dozzina di cravatte, 1 dozzina di colli neri, 2 dozzine di tovagliette da toeletta (una ogni quindici giorni), due dozzine di paia di calze di seta a 18 franchi (un paio ogni quindici giorni), ecc. Tutta questa biancheria, eccetto i collari neri e le pezzuole madras, durerà sei anni.

21 paia di scarpe, 6 paia di stivali, 4 cappelli all'anno, profumeria, saponi, acqua di Colonia, imbiancatura, spese diverse... Non si farà spesa alcuna che sopra l'approvazione di Sua Maestà.

NAPOLEONE.

— La cattedrale di Francoforte che fu distrutta testè da un incendio, come già annunziammo, non era solamente pei tedeschi, come dice l'*Union de Charleroi*, uno splendido capolavoro, ma un monumento nazionale eziandio, una specie di simbolo visibile. Gli antichi Cesari dell'Alemagna cingevano la corona imperiale in quel santuario; quivi pure si adunavano gli elettori del Corpo germanico; e quivi dopo il XV secolo decidevansi le sorti dell'Impero.

— Annunziammo or è qualche tempo sulla fede della *Presse* essersi costituita una Compagnia per andare alla ricerca dei ricchi galeoni spagnuoli mandati a fondo nel 1702 da una flotta anglo-olandese nella baia di Vigo.

La Società, aggiunge ora la *Presse*, è definitivamente costituita e non tarderà a cominciare le sue operazioni. L'autorizzazione di esplorare la baja di Vigo già era stata conceduta, or fa qualche anno, dal governo spagnuolo ad un inglese, il quale la cedette ad un francese. Il capitale sociale, fornito da due o tre capitalisti soltanto, non supera i due milioni di franchi e i valori in verghe o in numerario che si suppone contenuti nelle navi naufragate, sono stimati a 500 milioni di franchi e non a 500 milioni di piastre, come fu detto prima per errore.

Giusta la *Storia pittoresca d'Inghilterra* tutti gli anni a tempo determinato dieci vascelli di gran tonnellaggio chiamati galeoni o vascelli d'argento, salpavano da Cadice e, toccate le isole Canarie, andavano percorrendo tutte le colonie spagnuole per prendervi le entrate annue che il governo vi prelevava e che salivano a somme immense.

Nell'anno 1702 la Spagna, stretta dai bisogni che le imponeva una grossa guerra aveva spedito diciotto galeoni. Tornavano questi scortati da ventidue vascelli da guerra comandati dal conte di Château-Renaud, quando nella baja di Vigo furono assaliti e posti in rotta dagl'Inglesi e dagli Olandesi. I quali pervennero ad impadronirsi di varii galeoni e di dieci vascelli di guerra. Otto altri galeoni e sei vascelli di guerra furono mandati a fondo. La Spagna, malgrado la sua opulenza, stette lungo tempo a riaversi da questa perdita.

Trattasi ora di ripigliare al mare che li custodisce da 165 anni quegli otto galeoni carichi di verghe e di numerario. Vedremo il risultato.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento generale giudiziario approvato col R. decreto 14 dicembre 1865, n° 2641;

Visto il R. decreto 17 maggio 1866 n° 2921 col quale è determinato per ora a quattrocento il numero degli uditori per tutto il Regno e sono fissate le materie sulle quali deve versare la prova del concorso;

Visto il numero attuale degli uditori;

Decreta:

Art. 1. È aperto il concorso per numero cento posti di uditore. Esso avrà luogo nei giorni 11, 13, 15, 18 e 20 del prossimo venturo mese di novembre.

Art. 2. Le istanze coi documenti relativi per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate ai procuratori del Re presso i tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione dimorano gli aspiranti a tutto il 15 settembre prossimo, per essere trasmesse dai procuratori generali al Ministero prima del 30 stesso mese.

Dato a Firenze, addì 12 luglio 1867.

DIREZIONE DELLA R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.

Manifesto.

Il sottoscritto direttore della R. Scuola normale di Pisa, dietro le risoluzioni del Ministero dell'istruzione, rende pubblicamente noto come per l'anno scolastico 1867-68 saranno in detta Scuola disponibili i seguenti posti:

Posti gratuiti da convittori per la facoltà di filologia e filosofia, sedici;

Posti di convittori a pagamento, dieci;

Posti di aggregati con sussidio per le scienze fisico-matematiche, otto;

Posti di aggregati senza sussidio, sei.

Per comodo e norma di coloro che volessero concorrere ad uno dei predetti posti della Scuola normale si aggiunge al presente il seguente estratto di regolamento.

Il Direttore
ENRICO BETTI.

1° La scuola normale superiore in Pisa ha per oggetto di abilitare all'ufficio di professore nelle scuole secondarie.

2° È divisa in due sezioni:

a) Lettere e filosofia;
b) Scienze fisico-matematiche.

3° Appartengono alla prima gli alunni convittori, alla seconda gli alunni aggregati o esterni.

4° Ogni anno un decreto ministeriale determina il numero degli alunni convittori a posto gratuito, e di quelli a pagamento, il numero degli aggregati con sussidio, e di quelli senza sussidio.

5° La retta per gli alunni convittori a pagamento è di lire italiane 80 al mese durante i mesi di lezioni.

6° Niuno è ammesso a far parte della scuola senza esame.

7° I posti gratuiti nel convitto e i posti di aggregato con sussidio si danno a coloro che riescono migliori negli esami.

8° Tutti gli alunni della scuola normale seguono regolarmente i corsi universitarii; hanno nell'interno della scuola esercizi pratici e lezioni aggiunte, fatte dai professori interni o dai professori universitari.

9° Coloro che sono ammessi a pagamento o senza sussidio possono nel seguente anno concorrere pel posto gratuito o pel sussidio.

10° Gli esami si fanno dal 15 ottobre al 5 novembre nelle Università principali del Regno.

11° Gli aspiranti debbono, non più tardi della fine di settembre, presentare le loro domande al rettore di una delle principali Università, o alla *Direzione della Scuola normale superiore in Pisa.*

12° La domanda, coi documenti annessi, viene immediatamente dai rettori trasmessa alla scuola normale.

13° Essa deve essere accompagnata:

a) Dalla fede di nascita;
b) Da un certificato di buoni costumi;
c) Dai certificati degli studi fatti.

14° Nella scuola e presso le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Torino si aprono contemporaneamente gli esami di concorso per l'anno preparatorio che corrisponde al primo universitario, e pel primo anno normalistico che corrisponde al secondo anno universitario.

15° Per essere ammesso al concorso per l'anno preparatorio si richiede:

a) Licenza liceale;
b) L'età non minore di 17, non maggiore di anni 22.

16° L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di lettere e filosofia verserà sulle materie che seguono:

a) Greco — Analisi e traduzione scritta di un brano di Esopo o Senofonte;
b) Latino — Traduzione scritta di uno degli autori seguenti: Virgilio — Cicerone — Orazio (*le Odi*) — Livio — Cesare;
c) Italiano — Un componimento sopra un tema di storia della letteratura italiana;
d) Storia universale e geografia (esame orale);
e) Filosofia elementare (esame scritto).

17° Quando gli scritti saranno condotti a termine, l'alunno sarà su di essi sottoposto ad un esame orale.

18° L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di scienze sarà anch'esso orale e scritto, e verserà su quattro quesiti nelle seguenti materie:

a) Fisica;
b) Algebra elementare;
c) Geometria;
d) Trigonometria.

19° Per concorrere al primo anno normalistico si richiede:

a) L'età non minore di 18, nè maggiore di 23 anni;
b) Il certificato degli studi fatti e degli esami superati sulle materie del primo anno universitario nella facoltà cui il giovane vuole appartenere.

20° L'esame per la sezione di lettere e filosofia verserà sulle seguenti materie:

a) Latino — Interpretazione orale e scritta di uno degli autori più sopra citati, o pure di Tacito o Sallustio — Componimento latino;
b) Greco — Traduzione scritta ed esame orale sopra due brani diversi d'uno di questi autori: Esopo, Senofonte, due primi libri d'Omero;
c) Italiano — Componimento sopra un quesito di storia della letteratura italiana, latina o greca, ed esame orale sullo stesso soggetto;
d) Storia e geografia antica — Esame orale;
e) Dissertazione sopra un tema di logica o metafisica.

21° L'esame per la sezione fisico-matematica verserà sulle seguenti materie:

a) Fisica — Esame orale e scritto;
b) Chimica — Idem;
c) Algebra superiore — Idem;
d) Geometria analitica — Esame scritto.

22° I temi per questi esami saranno dal Consiglio direttivo della scuola inviati alle Università principali del Regno.

(Estratto dai regolamenti della R. Scuola normale superiore).

NB. Nell'esame di greco e latino si permette l'uso dei dizionarî. Coloro che avessero già fatti più anni universitarii, e volessero entrare nel corrispondente anno normalistico, possono farne domanda alla Direzione, che invierà loro un programma speciale di esami.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 24.

(*Officiale*) L'incrociatore *Issedin* della marina imperiale avendo incontrato l'*Arcadi* presso la costa d'Agia Roumeli, si è diretto verso il medesimo e lo ha attaccato. Dopo un combattimento corpo a corpo e in seguito a grandi avarie l'*Arcadi* fu costretto di gettarsi sulla costa, dove è stato incendiato. I suo cannoni e le sue macchine si trovano in potere dell'incrociatore imperiale.

Madrid, 24.

Venne pubblicato un decreto che permette, durante quattro mesi, l'entrata dei grani che provengono dall'estero, in tutto il litorale mediterraneo e nelle isole Baleari. I grani pagheranno 10 centesimi per ogni ettolitro; le farine sotto bandiera estera pagheranno un franco, e sotto bandiera spagnuola solo 20 centesimi.

I fondi spagnuoli discesero da 31 50 a 30 35.

Madrid, 24 (notte).

Notizie ufficiali recano che nella Catalogna si sono presentati al colonnello Figueras 480 insorti.

Il generale Pierrad fu sconfitto nell'Aragona e si ritirò verso Jaca.

Alcune delle guardie doganali che avevano abbracciata la causa degl'insorti si costituirono nuovamente alle autorità municipali.

Madrid, 25.

Le truppe reali hanno ripreso il cadavere del generale Manzo de Zuguiga che, insieme al suo aiutante di campo, rimase ucciso nello scontro cogl'insorti dell'Aragona. Questa disgrazia non ha alcuna influenza sulle operazioni militari. Gl'insorti furono obbligati a ritirarsi ed altre colonne sotto gli ordini di Vega di Sielona li spingono verso la frontiera. Quattrocento ottanta insorti provenienti dagli avanzi delle bande di Escoda e di Baldrich, nella provincia di Barcellona, fecero la loro sommessione a Santa Colonna.

Parigi, 25.

La *Situation* dice correre voce a Vienna che la Russia abbia spedito a Berlino una nota amichevole, ma categorica, colla quale domanda alla Prussia di eseguire immediatamente l'articolo del trattato di Praga relativo allo Schleswig.

Pietroburgo, 25.

L'*Invalido russo* biasima le nuove riforme turche e dichiara che non si può ottenere uno scioglimento pacifico della questione d'Oriente fuorchè col concedere ai Cristiani istituzioni autonome indipendenti dalle maomettane.

Vienna, 25.

Una corrispondenza da Salisburgo alla *Debatte* accenna alla voce che l'imperatore d'Austria abbia esternato all'Imperatore Napoleone il desiderio d'incontrarsi a Parigi col Re d'Italia.

Parigi, 25.

La *France* pubblica un articolo intitolato: *Rispetto dei trattati*, che conchiude con queste parole: « L'Austria, la Francia, l'Inghilterra e probabilmente anche altri Governi trovansi d'accordo nella politica riassunta in questi termini: Rispetto dei trattati di Parigi e di Praga; nulla più nè nulla meno. Questa politica non è punto nè aggressiva nè ambiziosa nè tale da commuovere la Prussia e la Russia o da dare loro motivi di lamento, se, come è da sperarsi, queste potenze sono decise di rispettare le stipulazioni che hanno firmato. Questa politica è tale da consolidare la pace rendendo la guerra pericolosa alle ambizioni che volessero affrontarla. »

Pietroburgo, 25.

Il comandante della squadra russa nel Mediterraneo annunziò che un vapore turco ha arrestato una nave russa mentre raccoglieva alcune famiglie candiotte. Il comandante turco dichiarò al comandante russo che lo rendeva risponsabile se l'insurrezione venisse a crescere dopo il trasporto delle famiglie fuggiasche.

Perpignano, 25.

L'insurrezione spagnuola va prendendo grandi proporzioni. Le autorità locali sempre più perdono terreno. Gl'insorti, il 23 corrente, sotto gli ordini di Baldrich hanno battuto il reggimento d'Alcantara ed uno squadrone di cavalleria, i quali si ritirarono a Esparraguerra. Gli insorti della Catalogna ascendono a 8,000.

Augusta, 25.

Una corrispondenza da Monaco alla *Gazzetta di Augusta* riporta la voce che l'imperatore Napoleone abbia espresso al principe di Hohenlohe il proprio dispiacere perchè non abbia potuto effettuarsi l'alleanza fra gli Stati della Germania del Sud.

Parigi, 26.

Le LL. MM. ricevettero ieri 700 maestri che trovansi a Parigi. L'Imperatore li ringraziò della devozione di cui danno prova nell'esercizio delle penose e modeste loro funzioni. Li invitò a continuare nei loro sforzi onde inculcare profondamente alle generazioni affidate alle loro cure i principii religiosi e l'amore verso la patria, che sono le sorgenti di tutte le virtù pubbliche e private. Le parole di S. M. furono accolte con clamorosi applausi.

SERVIZIO TELEGRAFICO.

Il 20 del corrente mese vennero aperte al pubblico servizio le stazioni telegrafiche sociali di Fuligno, Narni, Spoleto e Terni nella provincia dell'Umbria.

La tassa d'espresso pel porto dei dispacci dalla stazione alla città è di lire 1 50 per Narni e di lire 0 50 per Terni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 25 agosto 1867, ore 8 ant.

Barometro stazionario e pressione uguale alla media su tutta la Penisola. Pioggia nel nord e nel centro nelle ultime 24 ore. Cielo nuvoloso e mare calmo, venti deboli e vari di tutti i quadranti.

In Europa il barometro è generalmente stazionario; ma all'ovest della Francia si è abbassato di 1 a 2 mm. Le pressioni sono poco sotto la normale nel nord-ovest d'Europa e sono sopra la media di 7 a 8 mm. nel centro della Francia.

Qui il barometro si è abbassato di 1 mm.

Dura la stagione variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 25 agosto 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755, 0	mm 754, 0	mm 754, 5
Termometro centigrado	26, 0	28, 5	24, 0
Umidità relativa	62, 0	50, 0	66, 0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione	NO	NO	NO
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura { massima + 30,0 ; minima + 20,5 }

Minima nella notte del 26 agosto + 19,5.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'equestre Compagnia di Gaetano Ciniselli.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Tancredi cavalier di nient'affatto.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Carlo Lollio rappresenta: *Una notte a Firenze.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 26 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 60	52 55	52 60	52 55	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			69 75	69 50	» »	» »	» »	
Id. 5 0/0	god. 1 aprile 1867		35 »	34 90	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	1485	» »	» »	» »	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacchi 5 0/0	»	[illegible]	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (compreso il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle suddette [illegible]	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette [illegible]	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. [illegible]	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (compreso il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. [illegible]	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	198 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	123 ¼	122 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	392 »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pr. telegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 ¾	
3 0/0 idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 75	26 70
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 ⅛	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 25	21 23
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 52 60 per fine corrente.

Il sindaco: ANGIOLO MORTERA.

IL SINDACO DI FIRENZE

Vista la legge sulla pubblica istruzione del 31 gennaio 1860, vigente nelle provincie toscane;

Visti i Regi decreti del 30 novembre 1864 e 1° settembre 1865;

Vista la deliberazione consigliare del 26 luglio prossimo decorso;

Vista la deliberazione della Giunta del dì 8 agosto corrente;

Rende pubblicamente noto:

È aperto un concorso alla cattedra di 5ª classe vacante nel ginnasio comunale.

Il concorso sarà fatto per titoli e per esami, ed avrà luogo in una sala del liceo Dante, in via Parione, n° 5, il giorno 10 ottobre dell'anno corrente, secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con Regio decreto del 30 novembre 1864.

Lo stipendio annuo assegnato alla cattedra vacante ascende a lire 3000; e gli oneri, oltre quelli descritti nel regolamento per le scuole mezzane, approvato con regio decreto del 1° settembre 1865, ne sono i seguenti:

1° Osservare l'orario e il calendario scolastico, stabilito dalla civica deputazione di sorveglianza per le scuole ed approvato dalla superiore autorità provinciale, non che seguire tutte quelle più particolari disposizioni che siano per essere sanzionate con l'orario sopraccennato nella distribuzione e nella durata dello insegnamento, la quale però non potrà eccedere quella di 22 ore la settimana.

2° Non potrà il titolare dar private lezioni agli alunni appartenenti al ginnasio di Firenze, nè insegnare in istituti particolari.

I concorrenti dovranno inviare al sottoscritto la domanda in carta con bollo da lire 1, innanzi il primo ottobre prossimo, corredata degli appresso documenti:

1° Fede di nascita.

2° Fede di buona condotta spedita dal sindaco del comune dell'ultimo domicilio, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

3° Attestati degli studi mezzani ed universitari, diploma di laurea, ovvero titoli equivalenti, ed altre carte per le quali il candidato creda per avventura di essere eleggibile.

Dal Palazzo Municipale

Li 24 agosto 1867.

2332

Il Sindaco
L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Bessude.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data 25 gennaio 1867 dichiarò esecutorio il riparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Bessude, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà della Compagnia Reale delle Ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare, e sugli altri atti relativi al reparto; il quale lotto è situato nelle regioni di Monte Pizzinna e Scala e Corvu-Scala Pedru Ischedda, Pischina longa, Pischina Manna. È composto di aratorii o terre a seminerio e pascoli cespugliati, aventi assieme la superficie di ettari 129 90. — Confina: a tramontana, col muro che divide i terreni privati di Siligo, compreso tra la croce alla distanza di 153 metri prima di trovar il ciglio roccioso e quella in sa punta de sa scala de Pedru Ischedda; a levante, colla cresta scoscesa di roccie che divide i beni privati di Bunnannaro compresa tra la punta suaccennata che segna il triplice ed il capo saldo nella regione Scala de Corvu, all'angolo del chiuso di Don Vincenzo Logu, col muro dello stesso, e quindi con quello di Gavino Stara fino al triplice con Bunnannaro e Borutta; a mezzogiorno, col muro che divide i terreni privati di Borutta di proprietà di Antonio Sanna Pani, Francesco Coria, Antonio Pirisi, fino alla sommità del Monte Mannu, luogo separato da croce che segna, cui estremo della linea divisoria del lotto A; a ponente, coi beni ademprivili del lotto A, e per mezzo della retta segnata dai capi saldi, croce in Sega Monte Pelao posta sopra il culmine di Monte Mannu fino all'altra croce segnata sulla roccia alla distanza di metri 153 a ponente del punto detto sa punta de s'iscala de Pedru Ischedda.

2315

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Bunnannaro.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data 25 gennaio 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Bunnannaro, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare e sugli altri atti riflettenti il riparto, il quale lotto è situato nelle regioni Coa s'ariadorsu. — È composto di pascoli cespugliati, aventi assieme la superficie totale di ettari 4 26 56. — Confina: a tramontana, coi beni ademprivili col lotto A, divisi dalla retta determinata dalla croce segnata sul limite territoriale di Siligo, e dall'altra segnata sulla parte opposta sulla strada detta Bighinu Chessa; a levante, colla strada da Siligo a Bunnannaro compresa tra due capi saldi sulla strada stessa; a mezzogiorno, coi terreni privati del comune stesso per mezzo della retta segnata da capi saldi termine sulla strada e croce in una rocca sulla sommità del versante sui confini di Siligo; a ponente, coi privati di Siligo per mezzo dell'andamento della cresta rocciosa fino al capo saldo che è il punto di partenza della presente delimitazione.

2317

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

COMUNE DI PORTA AL BORGO

AVVISO.

Rimasta vacante per la renuncia del titolare la condotta medico-chirurgica di Cireglio, resta assegnato un mese dalla data del presente a tutti coloro che volessero concorrervi, onde poter presentare le loro istanze redatte in carta da bollo corredate delle relative matricole, fedi di moralità ed altri documenti che credessero del loro interesse.

Lo stipendio è di lire 1000 coll'obbligo della cura gratuita ai soli miserabili; gli altri oneri trascritti in apposito quaderno sono ostensibili nella segreteria comunale.

Dal Municipio di Porta al Borgo.

Li 8 agosto 1867.

2337

Il Sindaco
Prof. BECHELLI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 34ª *dell'anno* 1867 — 2334

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI		RITIRI	
Risparmi	3?0	444	68,147	»	76 0?7	94
Depositi diversi	17	44	71,607	»	59 066	99
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	1,100	»	17.300	»
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	1,100	»	14,500	»
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»		»	
Somme	»	»	141,951	»	166,884	93

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Bonorva.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il sottoprefetto della provincia di Sassari con decreto in data 24 dicembre 1866 dichiarò esecutorio il riparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Bonorva, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà della Compagnia Reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare e sugli altri atti relativi al riparto, il quale lotto è formato da due grandi frazioni denominate Monte Susu, e Sas Baddes. — È composto di pascoli cespugliati e selve ghiandifere di quercie, roveri con elci; aventi assieme la superficie di ettari 2233 21 10.

La frazione Monte Susu è situata nella regione Monte Susu. — Confina: a tramontana, coi terreni privati di Bonorva stesso per mezzo delle rette determinate dai capisaldi su ponte Francischeddu posto sullo stradone nazionale, Codinassu nodu baddadusa e su nodu de fontana Suergiu, per mezzo del muro che scendendo da su nodu e fontana Suergiu, e passando per fontana Sulamestene, montigiu rin colombas Runda e Crastu arzu va a terminare a sa punta Crastu arzu, e coi terreni privati di Rebeccu; a levante, coi terreni privati di Rebeccu, segnati dalla cresta che divide la pianura ademprivile dal versante privato, toccando così sa scala s'arradelu, coi terreni ademprivili di Macomer per mezzo di rette determinate dai capi saldi Sa scala e s'arradelu su codinarzu, Iname lucheddu, palude ruja manna, sa matta s'olighe, e su adu preustinu; a mezzogiorno, col rio di fontana Ludu che divide i terreni ademprivili di Macomer per il tratto tra i capi saldi su adu preustinu ed il ponte della strada nazionale detto su ponte fontana Ludu; a ponente, collo stradone da Cagliari a Sassari, tra il ponte suaccennato e quello detto su ponte Francischeddu.

Sas Baddes. — È situata nelle regioni punta Silvanas, sa saraghina sa pala pedrarxa, s'arroccu, Nuraghe su barattu sos benales, sa punta cutulzera, su chercu de tragambe su mili de badde manna, frades de pani, sa punta perda majori ardu santu. — Confina a tramontana, col comune di Bonorva stesso, detto di Santa Lughia tra punta Silvanas e punta Caracargius, coi terreni privati per mezzo dell'andamento del muro che passando in testa delle proprietà di Marundheddu Porcu Antonio, Marundheddu Piredda Antonio, Secchi Agostino Angelo, eredi Giov. Battista Sanna Panzinu fino al rio di Santa Lughia, Tetti Battista, rev. Deriu Gioanni e Muroni Giuseppe sopranominato Cappellu va all'incontro della strada comunale di Balotana; a levante, colla strada di Balotana che passando per fontana Perda majore va a Perda scritta; a mezzogiorno, coi terreni ademprivili di Balotana per mezzo di tre rette segnate dai punti Perda scritta, Benales, N° su barattu e su Achile s'arroccu; a ponente, coi terreni ademprivili di Macomer, lotto B, per mezzo del muro che cammina lungo il ciglio roccioso fino a raggiungere punta Silvanas, da cui ebbe principio la presente descrizione.

2316

Il direttore tecnico
Achille Aprosio.

Editto. 2333

Il tribunale civile e correzionale di Lucca, funzionante da tribunale di commercio, nell'infrascritto giorno ha dichiarato d'uffizio il fallimento del banchiere Raffaello del fu Cosimo Giorgetti, negoziante e possidente domiciliato in Lucca; ha delegato alla procedura del fallimento il giudice Isidoro Luselli; ha ordinata l'apposizione dei sigilli e l'arresto del fallito Giorgetti; ha nominati in sindaci provvisori al fallimento medesimo i signori Paolino Raffaelli e Raffaello Bartoloni Saint Omer, negozianti e possidenti domicili ciliati in Lucca, ed ha destinata la sala dell'udienze delle cause civili di questo tribunale, e il giorno nove settembre prossimo futuro a ore 10 ant. per l'adunanza dei creditori all'effetto di procedere davanti al giudice delegato alla nomina dei sindaci definitivi.

Dal tribunale suddetto.

Li 23 agosto 1867.

SOSIPATRO BETTI, vice canc.

Avviso. 2331

Rimasto deserto l'incanto del vasto stabile situato nel nuovo quartiere delle Cascine, ed espropriato a pregiudizio del signor Pietro Semplicini, il tribunale civile e correzionale di Firenze con decreto del dì 21 agosto 1867 ordinò rinnuovarsi l'incanto per la mattina del 28 agosto stante, a ore 10, per il prezzo ridotto a L. 182,527 02.

Svincolo di malleveria. 2335

È deceduto in Alessandria il 31 luglio 1866 il causidico Francesco Deamicis procuratore capo esercente avanti il tribunale civile della stessa città; il di lui fratello ed erede Giuseppe Deamicis ha chiesto lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la malleveria prestata dal causidico Deamicis per l'esercizio della sua professione.

Quest'avviso si pubblica a senso e per l'effetto previsto dall'articolo 69 della legge 17 aprile 1859.

Alessandria, 24 agosto 1867.

Causidico NORANDI ERNESTO, p. c.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Cossoine.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data 24 dicembre 1866 dichiarò esecutorio il riparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Cossoine, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle Ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare e sugli altri atti relativi al reparto; il quale lotto è situato nelle regioni Scala Accas, Monte Castangia, Paule sa Patta, Battelis. — È composto di pascoli cespugliati e selve ghiandifere di rovere, aventi assieme la superficie di ettari 134 24 62. — Confina: a tramontana, coi terreni ademprivili di Cossoine, lotto A, e per mezzo delle rette determinate dai capi saldi su Achile de Battelis, col ciglio roccioso di Barataragiu fino all'incontro della strada dello stesso nome coll'andamento della strada che passando per Barataragiu va a Scala Accas; a levante, coi terreni privati di giurisdizione di Cossoine, divisi dal muro che sale a Punta Castangia; a mezzogiorno, cogli stessi terreni sempre divisi da muro sino a toccare il territorio di Mara nel luogo detto Giaga Pesada; a ponente, coi beni privati del comune di Mara, divisi da muro fino a Punta Antoneddu, con due rette che, unite in Sedda de Battelis, raggiungono il capo saldo nella regione Achille de Battelis, punto di partenza suaccennato.

2318

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Monteleone.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data 8 gennaio 1867 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Monteleone, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera B sul piano regolare e su tutti gli altri atti relativi al reparto; il quale lotto è situato nelle regioni Coa de adde ona, Pianos, Serra de mesu sa chervina, Sculzolu, Iscola de s'abba, Coa de adde ona e S'ennessargiu de preideru Gio. Basile. — È composto di pascoli cespugliati e selve ghiandifere d'elce e quercie, aventi assieme la superficie di ettari 87 47 11. — Confina: a tramontana, colla linea dividente i terreni ademprivili di Monteleone, lotto A, e per mezzo delle rette determinate dai capi saldi Fontana Corvu, Fontana Badona, Serra de mesu, sino all'incontro del rio Fontana Manna col rio Mannu; a levante coi terreni ademprivili coi lotti A e B di Romana per mezzo del rio Mannu fino a s'innessergiu de preideru Gio. Basile, per mezzo di 3 rette di cui la prima termina in sa coa de adde ona, la seconda in sa sedda de sa corra chervina e termina in Scala s'abba; a mezzogiorno, coi terreni privati di padria per mezzo di due rette unite dai capi saldi Scala s'abba, su Suelzolu e Trainu de poju e suelzu; a ponente, coi terreni privati per mezzo di cinque rette che terminano al capo saldo presso Fontana Corvu con a limitrofi i signori Salvatore Casula Camboni, eredi di Gio. Maurizio Murru, Masula Giorgio, Maria Serafina Pais e Murru Paolo, toccando così il principio della linea divisoria col lotto A.

2320

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Scorporo dei terreni ademprivili del comune di Giave.
(Legge 4 gennaio 1863)

AVVISO.

Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data 24 dicembre 1866 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili posti nella giurisdizione del comune di Giave, e che per effetto di tale decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle ferrovie di Sardegna il lotto segnato di lettera A, sul piano regolare, e su tutti gli altri atti relativi al riparto; il quale lotto è situato nelle regioni funtana jana, punta traessu, s'olostru, bachis ruju, sa carbonaja, Paole Scova, Antoni Muszu, su aldosu, muraghe meana, su nodu de sa casas, buca la cherva, su inguroni ambrosu, sa sea de mesu, su nodu de cararsu su crastu, sa tuvulia Nuraghe pagheddus su moradu. — È composto di selve ghiandifere roveri ed elici, della superficie di ettari 146 92 36. — Confina: a tramontana, coi terreni privati di Giave stesso, divisi dal ciglio roccioso che distacca il terreno ademprivile posto in piano ondulato dal versante privato; determinato specialmente dai punti sa calvonaia, su aldosu, su moradu; a levante, coi terreni di privata spettanza della chiesa di Sant'Andrea e per mezzo dello stesso ciglio fino al punto che segna la linea di divisione del lotto B, nella regione sa sea e mesu poco dopo il rigagnolo di Nuraghe Meana; a mezzogiorno, coi terreni ademprivili di Giave, lotto B, e per mezzo di tre rette determinate dalle croci sa sea e mesu, dal Nuraghe Meana, da altra croce sul ciglio superiore al Nuraghe stesso, e da quella in s'olostiu presso il Monte Traesu: punto comune ai terreni ademprivili di Cossoine, lotto A; a ponente, coi terreni ademprivili di Cossoine e per mezzo della retta che segna la cresta rocciosa tra i capi saldi posti in s'olastiu e Paule longa, punto comune ai terreni privati, e da cui ebbe principio questa descrizione.

2319

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.

COMPAGNIA DEL SOLE
per le assicurazioni dagl' incendi
(Sun fire office)

Si rende noto al pubblico che la Compagnia Inglese assicuratrice dagli incendi sotto nome di *Sun fire office* con atto del 9 luglio 1867 del notaro Guglielmo Webb Wenn di Londra, registrato a Firenze il 17 agosto successivo (registro 7, foglio 128, n° 6066 da Maffei), ha fatta regolare procura ai signori Gio. Wilson Pillans ed Enrico Ritchie, domiciliati a Firenze e negozianti sotto la ditta Pillans e Ritchie, delegandoli così unitamente come separatamente ad essere procuratori ed agenti della detta Compagnia in Firenze onde effettuare assicurazioni e rilasciare polizze di sicurtà contro gli incendi sopra proprietà esistenti nel Regno, e con altre attribuzioni resultanti dal detto mandato.

GIOVANNI WILSON PILLANS.
HENRY RITCHIE

Piazza Santa Trinita, palazzo Buondelmonte. 2272

Dichiarazione d'assenza.
(2ª pubblicazione)

Si rende noto che sulle istanze di Lilla Barabino vedova di Paolo Roncallo, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile di Genova del 13 giugno 1867, il tribunale suddetto, con suo decreto del 28 giugno medesimo, ha ordinato che sull'allegata assenza di Giuseppe Antonio Carlo Roncallo fu Paolo siano assunte sommarie informazioni a norma di legge davanti il signor giudice barone Massola delegato per gli effetti di diritto.

Genova, 17 luglio 1867.

2012 AVV. PIETRO DEMICHELI, proc.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio